



“POLICY WHISTLEBLOWING”

INDICE:

1. PREMESSA
2. SCOPO
3. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)
4. INVIO DELLA SEGNALAZIONE
5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
 - 5.1 GENERALITÀ
 - 5.2 VERIFICA PRELIMINARE
 - 5.3 APPROFONDIMENTO DELLE VERIFICHE
 - 5.4 ESITI ED ARCHIVIAZIONE
6. SISTEMA SANZIONATORIO
 - 6.1 INDIVIDUAZIONE ORGANO PREPOSTO ALL'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO
 - 6.2 ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL SISTEMA SANZIONATORIO
7. GARANZIE INERENTI AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)
8. REPORTING
9. INFORMATIVA PRIVACY

ALLEGATO: MODULO DI SEGNALAZIONE 'WHISTLEBLOWING'

1. Premessa

La Società CSI S.p.A. (la "Società"), società del Gruppo IMQ, ha conformato la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal proprio Codice Etico, palesando con ciò la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti. Tale politica è declinata nel Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 (il "Modello 231").

Per questa ragione la Società fornisce la possibilità a dipendenti e a soggetti esterni alla Società (business partners, consulenti, collaboratori, fornitori, clienti) di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, situazioni che possano arrecare danno o pregiudizio alla Società, come una frode, un rischio generico o una situazione potenzialmente pericolosa rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che, in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate.

2. Scopo

La presente *Policy* ha l'obiettivo di regolare il processo di gestione delle segnalazioni, nell'accezione definita nel successivo paragrafo 3, secondo modalità atte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nei confronti del personale aziendale non autorizzato a conoscere tali dati, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

CSI S.p.A. si impegna infatti a tutelare da eventuali intimidazioni e ritorsioni coloro che abbiano effettuato, in buona fede, una segnalazione.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunnioso/diffamatorio saranno attivate nei confronti del segnalante identificatosi appropriate azioni di tutela legale.

3. Segnalazioni (Whistleblowing)

Le segnalazioni (nel seguito: "Segnalazioni", "Segnalazione" o anche "Whistleblowing") hanno per oggetto:

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
- violazioni o sospetti di violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico.

I comportamenti oggetto di Segnalazione hanno le seguenti caratteristiche:

- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto alla violazione medesima;
- possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione;
- sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Società.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza.

Le Segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità qui descritte, non verranno prese in considerazione, ma saranno oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

4. Invio della Segnalazione

Chi intende effettuare una segnalazione (nel seguito: Segnalante¹), deve compilare l'apposito modulo "Modulo di segnalazione *Whistleblowing*" ("**Modulo**"), allegato al presente documento e riportato al seguente link: https://www-csi-spa.com/it/mod_whistleblowing.

Il Modulo fornisce al Segnalante un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione.

¹) Art. 6 del D. Lgs. 231/01 aggiornato con il L. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblowing).

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e, a tal scopo, il Segnalante è invitato ad allegare al Modulo eventuale documentazione comprovante i fatti segnalati.

Il Modulo compilato e gli eventuali allegati vanno trasmessi dal Segnalante per il tramite della posta elettronica o in forma cartacea.

Se il Segnalante dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o mail generica, al seguente indirizzo PEC all'uopo dedicato: **segnalazioni-csi@legalmail.it**, che è impostata per ricevere anche mail ordinarie.

In forma cartacea, depositando la Segnalazione nella cassetta delle lettere presente presso la sede operativa di Bollate (MI), Viale Lombardia, 20/B MI) della Società ovvero inviando la Segnalazione all'indirizzo fisico della suddetta sede all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza ("OdV") e recante la dicitura **"Riservata per l'Organismo di Vigilanza - Segnalazione Whistleblowing"**.

Inoltrando la Segnalazione, il Segnalante si astiene dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

5. Gestione della segnalazione

5.1 Generalità

Il compito di gestire le segnalazioni è affidato al Responsabile dell'Area Compliance di Gruppo il quale, una volta verificata la rilevanza della segnalazione ai fini del D.Lgs. 231/01, è tenuto a trasmettere tempestivamente la segnalazione ricevuta all'OdV della Società, mantenendo riservati i dati anagrafici del Segnalante.

L'OdV tratta le Segnalazioni ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare il Segnalante nonché l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati.

Infine, l'OdV si obbliga a non utilizzare le informazioni ricevute al di fuori dei fini istruttori che gli competono.

Laddove oggetto di Segnalazione sia un componente dell'OdV, la Segnalazione stessa dovrà essere passata alla competenza del Collegio Sindacale, che opererà ai sensi della presente *Policy* quale gestore delle segnalazioni (al posto dell'OdV).

5.2 Verifica preliminare

Tutte le Segnalazioni ricevute sono oggetto di una verifica da parte del Responsabile dell'Area Compliance di Gruppo al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento.

Nelle attività di verifica preliminare il suddetto Responsabile potrà avvalersi del supporto di altre funzioni della Società o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della segnalazione oggetto di verifica.

Al termine della verifica preliminare, il Responsabile dell'Area Compliance di Gruppo archivia, nella stessa casella di posta elettronica di ricevimento, le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dal Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza nonché quelle manifestamente infondate.

Di tali Segnalazioni viene dato conto nel reporting periodico successivamente descritto.

Trascorsi 10 anni dalla data di archiviazione, tali Segnalazioni possono essere eliminate.

Le Segnalazioni che risultassero, invece, significative ai fini del Modello 231, verranno inoltrate all'OdV per opportuna gestione.

5.3 Approfondimento delle verifiche

Qualora la verifica preliminare abbia stabilito che la Segnalazione, essendo adeguatamente circostanziata, può essere oggetto di ulteriori attività di approfondimento volte a valutarne la fondatezza, l'OdV provvede a:

- effettuare specifiche attività di accertamento avvalendosi eventualmente di altre strutture aziendali in base alle specifiche competenze, oppure di consulenti esterni, ove necessario;
- interrompere le attività di approfondimento qualora, a seguito delle stesse, emerga l'infondatezza della Segnalazione.

L'OdV si impegna a fornire un primo riscontro al Segnalante entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione. L'OdV si adopera affinché le Segnalazioni vengano processate entro un tempo ragionevole. La durata del processo istruttorio non può superare di norma i tre mesi, fatte salve circostanze particolari da provare e documentare. Durante la fase di istruttoria l'OdV potrà informare il Segnalante circa lo stato della propria Segnalazione, anche ponendo a quest'ultimo eventuali ulteriori domande e richieste di chiarimento in merito alla Segnalazione.

Nella fase di istruttoria e verifica l'OdV:

- garantisce l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della segnalazione;
- assicura la confidenzialità delle informazioni raccolte e della riservatezza dell'identità del Segnalante.

5.4 Esiti ed archiviazione

Terminata la fase di istruttoria, l'OdV provvede a registrare le Segnalazioni su un apposito "Registro delle Segnalazioni e Istruttorie", descrivendo sinteticamente anche le attività di analisi effettuate e gli esiti ottenuti. Provvederà quindi ad archiviare la Segnalazione e la documentazione associata in un'apposita directory accessibile solo ai componenti OdV. Il sistema sanzionatorio sarà attivato, se del caso, secondo quanto previsto al paragrafo 6.

L'OdV conclude quindi l'iter di istruttoria della Segnalazione con una relazione al Consiglio di Amministrazione e per il depositario del potere disciplinare con riferimento al soggetto segnalato, ovvero:

- Presidente ed Amministratore Delegato e Department "Human Resources", per il personale dipendente;
- Amministratore Delegato, per i terzi (business partner, collaboratori, consulenti, fornitori, clienti; per Sindaci e componenti OdV, la competenza del vaglio dell'accaduto spetta al Consiglio di Amministrazione);
- Presidente del Collegio Sindacale, laddove oggetto di segnalazione sia un Consigliere di Amministrazione (che valuterà le azioni previste dal diritto societario).

6. Sistema sanzionatorio

6.1 Individuazione organo preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio

L'OdV, a seconda dell'inquadramento del soggetto a cui si riferisce la Segnalazione (soggetto segnalato), individua la funzione aziendale competente a procedere con gli eventuali provvedimenti/interventi necessari (vedasi il paragrafo precedente della presente *Policy*), tenendo altresì informato il Consiglio di Amministrazione e mantenendo comunque segreta l'identità del Segnalante, salvo casi di legge o autorizzazione alla *disclosure* del Segnalante stesso.

La presente *Policy* lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente *Policy*, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente *Policy*.

6.2 Adozione dei provvedimenti del Sistema sanzionatorio

L'organo preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio decide la tipologia di sanzione da comminare al soggetto segnalato, vale a dire a colui che ha commesso la violazione accertata a seguito della segnalazione.

La sanzione, che deve essere in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica e civilistica applicabile, potrà essere graduata in funzione della gravità del fatto.

Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

7. Garanzie inerenti al Sistema di Segnalazione (Whistleblowing)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del Segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del Sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231.

La Società non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, segnala condotte illecite e/o non conformi al D.Lgs. n. 231/2001 o ad altre normative in vigore.

8. Reporting

L'OdV rende conto annualmente del corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, riportando nella propria relazione le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle Segnalazioni ricevute; nella redazione di tale rendiconto, l'OdV è tenuto a rispettare quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

9. Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 (Informativa) del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il "Regolamento generale sulla protezione dei dati"), la Società, prima di acquisire i dati personali del Segnalante (i 'dati personali') per finalità di gestione del *whistleblowing* ai sensi della legge 179/2017, informa che:

(a) Titolare del trattamento dei dati è CSI S.p.A., società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di IMQ Group S.r.l., con sede legale in 20030 Senago (MI), via Cascina Traversagna n. 21, e sede operativa in 20021 Bollate (MI), Viale Lombardia, 20/B, codice fiscale e partita IVA 11360160151, indirizzo PEC: direzione-csi@legalmail.it;

(b) l'indirizzo di contatto del Responsabile per la protezione dei dati ("RPD") è il seguente: dpo@imgroup.it.

Tipologia di dati trattati

I dati personali oggetto di trattamento da parte dell'OdV sono esclusivamente dati personali comuni acquisiti direttamente dal Segnalante: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita), identificativi documento identità, dati di contatto (e-mail, PEC, contatti telefonici).

Finalità del trattamento

I dati personali, forniti dal Segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Natura del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati del Segnalante è richiesto ed un eventuale rifiuto rende impossibile seguire l'iter della procedura *whistleblowing*. Tuttavia, l'applicazione della procedura di segnalazione anonima è possibile solo qualora le segnalazioni stesse siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione di segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, in base alla *Policy Whistleblowing* e in relazione al Modello 231, è data dall'obbligo giuridico derivante dalle previsioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, come modificato dalla Legge n. 179 del 2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali

Destinatari dei dati personali sono il Responsabile dell'Area Compliance di Gruppo e l'Organismo di Vigilanza della Società che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia

e dalla presente *Policy*, sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante. Nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, laddove si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, i dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture e/o funzioni della Società. In tale ipotesi, i richiamati doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza dell'identità del Segnalante graveranno su chi sia stato coinvolto a supporto dell'Organismo di Vigilanza. I dati personali potranno essere rivelati al Responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato esclusivamente nei casi in cui vi sia il consenso espresso del Segnalante ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato. Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, ricompresi nelle seguenti categorie:

a) Consulenti (Studi Legali, ecc.);

b) Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative.

In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Conservazione dei dati

I dati personali potranno essere conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, penale, contabile).

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati presso l'OdV per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione. Successivamente, trascorsi 10 anni dalla segnalazione, tali dati saranno distrutti (diritto all'oblio) o resi in forma anonima (pseudoanonimizzazione) se necessari per finalità statistiche o di storicizzazione.

Modalità di trattamento

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali di cui la Società viene a conoscenza ai fini della presente procedura dovranno essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati e pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i quali sono stati trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita o distruzione o dal danno.

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Società, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza è presentata all'indirizzo mail: dpo@imggroup.it

Reclamo

Gli interessati, i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, hanno il diritto di proporre reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento generale sulla protezione dei dati a una Autorità di controllo che per il territorio italiano è il Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità previste sul sito internet www.garanteprivacy.it.



MODULO SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING”

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO ALL'EPOCA DEL FATTO SEGNALATO	
TELEFONO/CELLULARE/E-MAIL	
SPECIFICARE SE LA SEGNALAZIONE È GIÀ STATA EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI	<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
SE SÌ, SPECIFICARE IL SOGGETTO	<input type="checkbox"/> AUTORITÀ GIUDIZIARIA <input type="checkbox"/> ALTRO.....
SE SÌ, SPECIFICARE LA DATA DELLA SEGNALAZIONE	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO (indicare i dati anagrafici, se conosciuti, oppure, in caso contrario, ogni elemento idoneo all'identificazione)	

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL FATTO (indicare i dati anagrafici, se conosciuti, oppure, in caso contrario, ogni elemento idoneo all'identificazione)	
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE NEL FATTO	
MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (indicare i dati anagrafici, se conosciuti, oppure, in caso contrario, ogni elemento idoneo all'identificazione)	
AREA/SETTORE A CUI PUÓ ESSERE RIFERITO IL FATTO	
DESCRIZIONE DEL FATTO	
RITENGO CHE LE AZIONI/OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Codice Etico e/o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare <input type="checkbox"/> idonee ad arrecare pregiudizio patrimoniale a CSI S.p.A. <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute e/o alla sicurezza dei dipendenti o di arrecare un danno

	<p>all'ambiente</p> <p><input type="checkbox"/> altro</p>
<p>EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE</p>	

Luogo, data

.....

Firma

.....

Con la presente segnalazione il Segnalante, preso atto dell'informativa di cui al par. 9 della "Policy Whistleblowing", fornisce il consenso al trattamento dei dati personali su indicati ai sensi e nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.